



Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

N. 00081 del 16 MAR. 2016

Proposta n. 2969 del 07/03/2016

Oggetto:

L.R. 04/2003 - L.R. 3/2010 - DCA 90/2010: Provvedimento di conferma del titolo autorizzativo e di rilascio dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 - quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i., in favore del Presidio Residenziale Psichiatrico denominato "Villa Letizia", con sede operativa nel Comune di Roma, Via Sesto Celere, n. 16-18-20, gestito dalla Società "Villa Letizia S.r.l." (P. IVA 08368681006), con sede legale nel Comune di Roma, Viale Europa, n. 140.

Estensore

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente d'Area

NAPPI NADIA

SPUNZICCHIA GIORGIO

G. SPUNZICCHIA

Il Direttore Regionale

V. PANI LA

Il Dirigente

Valentino Martini

Si esprime parere favorevole

Il Sub Commissario

G. BISSONI

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

OGGETTO: L.R. 04/2003 - L.R. 3/2010 - DCA 90/2010: Provvedimento di conferma del titolo autorizzativo e di rilascio dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i., in favore del Presidio Residenziale Psichiatrico denominato "Villa Letizia", con sede operativa nel Comune di Roma, Via Sesto Celere, n. 16-18-20, gestito dalla Società "Villa Letizia S.r.l." (P. IVA 08368681006), con sede legale nel Comune di Roma, Viale Europa, n. 140.

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda i poteri

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- lo Statuto della Regione Lazio 11 novembre 2001, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e s. m. i.;
- Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Determinazione regionale B03071 del 17 luglio 2013 avente ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione regionale salute e Integrazione Sociosanitaria", con la quale è istituita l'Area denominata "Autorizzazione e Accreditamento – Completamento adempimenti legge 12/2011";
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 01 dicembre 2014, con la quale l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato sub commissario nell'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro

- l'articolo 8, comma 1 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: "Approvazione del "Piano di Rientro.." e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio....Approvazione del "Piano di Rientro";
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00480 del 6 dicembre 2013, recante: "Approvazione programmi operativi" per gli anni 2013-2015;
- i programmi operativi approvati con Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014;

VISTI per quanto riguarda la disciplina di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", ed in particolare l'art. 8-quater, commi:

1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti... La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative;

2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali..;

7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso";

VISTI per quanto riguarda le norme in materia di autorizzazione e accreditamento:

- l'art. 1, co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n. 13 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 avente ad oggetto: "Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale n. U0096/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. n. 4/2003";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto: "Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e ss.mm.ii."
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: "Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art. 2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti";
- il DPCA del 22 maggio 2014, n. 170 "Recepimento delle disposizioni normative della Legge del 27 febbraio 2014, n. 1";

VISTI per quanto riguarda l'assistenza residenziale per la salute mentale:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 146 del 14 febbraio 2005 ad oggetto "Accreditamento provvisorio delle strutture residenziali psichiatriche, terapeutico-riabilitative, socio-riabilitative e centri diurni, autorizzate dalla Regione Lazio, ai sensi della DGR del 21 marzo 2003, n. 252";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0015 del 5 settembre 2008 recante "Definizione dei fabbisogni sanitari dell'assistenza residenziale per la salute mentale. Ridefinizione di alcune funzioni assistenziali delle Case di Cura Neuropsichiatriche. Approvazione della Relazione tecnica di ridefinizione di alcune funzioni assistenziali delle Case di Cura Neuropsichiatriche";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0048 del 7 luglio 2009 e ss.mm.ii. recante "Integrazione e modifica dei requisiti di cui alla DGR 424/2006" (ALL.1); "Ridefinizione dell'offerta complessiva di posti letto nelle Case di Cura Neuropsichiatriche e valorizzazione delle relative tariffe" (ALL.2);

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 recante "Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale 96/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. n. 4/2003";

VISTA:

- la Determinazione Regionale n. 1272 del 09/05/2006 con la quale la Società "Villa Letizia S.r.l." con sede legale in Roma, Viale Europa, n. 140 è stata autorizzata all'apertura ed al funzionamento di una Struttura Residenziale Psichiatrica Socio-Riabilitativa a media intensità assistenziale (SRSR H12) per complessivi n. 5 posti residenza denominata "Villa Letizia", con sede operativa in Roma, Via Sesto Celere, n. 16-18-20;
- la Determinazione Regionale n. 1273 del 09/05/2006 con la quale la Società "Villa Letizia S.r.l." con sede legale in Roma, Viale Europa, n. 140 è stata altresì autorizzata all'apertura ed al funzionamento di una Struttura Residenziale Psichiatrica Terapeutico-Riabilitativa per complessivi n. 20 posti residenza denominata "Villa Letizia", con sede operativa in Roma, Via Sesto Celere, n. 16-18-20;

VISTA la documentazione inserita sulla piattaforma informatica SAASS disposta dal DCA n. U0038/2012 dal Legale Rappresentante della Società "Villa Letizia S.r.l." (P. IVA 08368681006), con sede legale nel Comune di Roma, Viale Europa, n. 140, per la Struttura Residenziale Psichiatrica denominata "Villa Letizia" con sede operativa in Roma, Via Sesto Celere, n. 16-18-20, per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi del DCA 38/2012;

PRESO ATTO che la documentazione esaminata risulta rispondente a quella prevista dai Decreti del Commissario ad Acta n. U00038 e n. U00043 del 2012, e che pertanto sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria alla struttura sopra citata;

CONSIDERATO inoltre che la Struttura Residenziale Psichiatrica denominata "Villa Letizia" di Roma ha ospitato, dal 2006 ad oggi, pazienti inviati dai DSM della Regione Lazio e che gli inserimenti sono stati effettuati con delibere *ad personam*;

PRESO ATTO che:

- con note prot. reg. n. 118538 e 118541 del 23/10/2006 il Legale Rappresentante della Società "Villa Letizia S.r.l." aveva inoltrato istanza di accreditamento per le attività di cui alle Determinazioni n. 1272 e 1273 del 09/05/2006, rispetto alle quali l'Amministrazione Regionale non si è espressa con provvedimento esplicito;
- con nota acquisita al prot. reg. n. 532772 GR11/16 del 26/09/2014, il Legale Rappresentante della Società "Villa Letizia S.r.l." ha reiterato l'istanza di accreditamento per le attività di cui alle Determinazioni n. 1272 e 1273 del 09/05/2006, relativamente alla struttura denominata "Villa Letizia" con sede operativa in Via Sesto Celere, n. 16-18-20, con la seguente configurazione complessiva:
 - SRSR a media intensità assistenziale (H12): n. 5 p.r.;
 - SRTR trattamenti comunitari estensivi: n. 20 p.r.;

VISTO in particolare:

- l'art.1, comma 26 della citata L.R. n. 3/2010 nella parte in cui prevede che: "Per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi";
- l'art. 1, comma 21 della L.R. n. 3/2010 che individua, fra i soggetti destinatari della procedura di

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo anche coloro che siano in possesso di "convenzioni o di altro titolo per l'accreditamento transitorio previsto dall'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724";

PRESO ATTO, tra l'altro, della comunicazione del Direttore del DSM della ASL Roma 3 (ex ASL RM D) prot. n. 78845 del 23/09/2014, allegata all'istanza di accreditamento pervenuta con la citata nota del 26/09/2014, prot. reg. n. 532772 GR11/16, in cui è dato leggere che *"le due strutture autorizzate dalla Regione Lazio, dalle Determinazioni n. 1272 e 1273 del 9 maggio 2006, sono le uniche strutture residenziali psichiatriche (private) insistenti nel territorio urbano. Rappresentando infatti l'unica struttura nella ASL rispondente ai requisiti minimi strutturali previsti dal decreto n. 424/2006 punto 4.3.1. Tutto ciò facilita sia l'integrazione con i servizi territoriali sia la possibilità dei familiari di poter visitare con maggior frequenza i loro parenti"*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 21 della L.R. n. 3/2010 sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di accreditamento istituzionale ex art. 8 quater, comma 7 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. alla Società "Villa Letizia S.r.l." (P.IVA 08368681006), per le attività di cui alle Determinazioni n. 1272 e 1273 del 09/05/2006, previa verifica del possesso dei requisiti ulteriori per l'accreditamento di cui alla vigente normativa;

VISTO l'art.1 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., secondo cui *"1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti. 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria"*;

RITENUTO, pertanto, di dover concludere il procedimento di cui al DCA n. 38/2012 per quanto attiene la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e contestualmente procedere al rilascio dell'accreditamento istituzionale ex art. 8 quater, comma 7 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. ed ai sensi della L.R. n. 4/03 e s.m.i. per la Struttura Residenziale Psichiatrica denominata "Villa Letizia", gestita dalla Società "Villa Letizia S.r.l.", per la seguente attività sanitaria:

- S.R.S.R. a media intensità assistenziale (H12) n. 5 p.r.;
- S.R.T.R. estensiva n. 20 p.r.;

VISTA la nota reg. prot. n. 668106 GR11/16 del 01/12/2014 con la quale i competenti uffici regionali hanno chiesto alla ASL Roma 3 (ex ASL RM D) di effettuare la verifica di cui all'art. 14 della L.R. n. 4/2003 e s.m.i. e all'art. 9 del R.R. n. 2/2007 e s.m.i., presso la struttura residenziale psichiatrica denominata "Villa Letizia" di Roma, anche al fine della verifica degli ulteriori requisiti per l'accreditamento istituzionale, di cui all'art. 8-quater, comma 7, del D.Lgs. n. 502/02 e s.m.i. per le attività autorizzate con determinazioni n. 1272 e 1273 del 09/05/2006, contestualmente specificando che *"il Legale Rappresentante della Società in oggetto indicata ha effettuato la registrazione nella piattaforma informatica SAASS disposta dal DCA n. 38/2012 anziché sulla piattaforma disposta dal DCA n. 90/2010, pur essendo di fatto in possesso dei prerequisiti di legge"*;

PRESO ATTO dell'attestazione di non conformità prot. n. 25293 del 25/03/2015 del Direttore Generale della ASL Roma 3 (ex ASL RM D), acquisita al prot. reg. n. 180863 GR11/16 del 01/04/2015, dovuta alla non completa rispondenza della struttura ai requisiti minimi autorizzativi di cui al DCA n. 8/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 340344 GR11/16 del 23/06/2015 i competenti uffici

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

regionali hanno richiesto, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del R.R. n. 2/2007 e s.m.i. al Legale Rappresentante della Società "Villa Letizia S.r.l." l'invio di un piano di adeguamento contenente le modalità di risoluzione delle criticità rilevate dalla ASL Roma 3 (ex ASL RM D) con la suindicata nota prot. reg. n. 180863 del 01/04/2015 ed i tempi previsti per la loro risoluzione, invitando contestualmente la ASL territorialmente competente a vigilare sull'effettiva rimozione delle violazioni riscontrate, dandone tempestiva comunicazione all'Ente Regionale;

PRESO ATTO della successiva "Attestazione di conformità" ai requisiti minimi autorizzativi ed a quelli ulteriori per l'accreditamento, di cui alla vigente normativa, del Direttore Generale della ASL Roma 3 (ex ASL RM D) prot. n. 2141 del 13/01/2016, acquisita al prot. reg. n. 20143 del 15/01/2016, redatta sulla base della relazione esiti verifica del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 3 prot. n. 1414 del 11/01/2016, per la seguente attività sanitaria:

- S.R.S.R. a media intensità assistenziale (H12) n. 5 p.r.;
- S.R.T.R. trattamenti comunitari estensivi n. 20 p.r.;

VISTA la nota prot. n. 44117 GR116/16 del 28/01/2016 con cui l'“Area Autorizzazione e Accreditamento – Completamento adempimenti L.R. 12/11” ha chiesto all'Area “Programmazione Servizi Territoriali e delle Attività Distrettuali e dell'Integrazione socio-sanitaria” un parere in merito all'istanza di accreditamento presentata dalla Società “Villa Letizia S.r.l.”, alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 21 della L.R. 3/2010;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 74328 GR11/27 del 11/02/2016 il Dirigente dell'Area *"Programmazione Servizi Territoriali e delle Attività Distrettuali e dell'Integrazione socio-sanitaria"* non ha ravvisato motivi ostativi al riconoscimento dell'accreditamento istituzionale per le attività di cui alle determinazioni n. 1272 e 1273 del 09/05/2006, per la struttura residenziale psichiatrica denominata *"Villa Letizia"* con sede operativa nel Comune di Roma, Via Sesto Celere 16-18-20, gestita dalla Società *"Villa Letizia S.r.l."* con sede legale nel Comune di Roma, Viale Europa, n. 140;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere:

1. alla conferma dell'autorizzazione all'esercizio per il Presidio Residenziale Psichiatrico" denominato "Villa Letizia", con sede operativa nel Comune di Roma, Via Sesto Celere 16-18-20, gestito dalla Società "Villa Letizia S.r.l." (P. IVA 08368681006), con sede legale nel Comune di Roma, Viale Europa, n. 140, di cui è Legale Rappresentante il Dott. Adolfo Petiziol, nato a Latisana (UD) il 17/06/1930, relativamente all'attività di:

STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA SOCIO RIABILITATIVA

- Assistenza in S.R.S.R. H12
- 5 posti:

STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA TERAPEUTICO RIABILITATIVA

- Assistenza Psichiatrica in S.R.T.R. (trattamenti comunitari estensivi) 20 posti;

2. al rilascio dell'accreditamento istituzionale ex art. 8 quater, comma 7 del D.Lgs. 502/02 e s.m.i., ai soli fini e per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati raggiunti, in favore della Società "Villa Letizia S.r.l." (P. IVA 08368681006), con sede legale nel Comune di Roma, Viale Europa, n. 140, gestore del Presidio Residenziale Psichiatrico denominato "Villa Letizia", con sede operativa nel Comune di Roma, Via Sesto Celere 16-18-20, per la seguente attività sanitaria:

STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA SOCIO RIABILITATIVA

- Assistenza in S.R.S.R. H12 5 posti;

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA TERAPEUTICO RIABILITATIVA

- Assistenza Psichiatrica in S.R.T.R. (trattamenti comunitari estensivi) **20 posti;**

VISTO l'art. 7 della L.R. 2 del 29/4/13 "Legge Finanziaria Regionale per l'esercizio 2013 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)" ed in particolare l'allegata Tab A "Tasse sulle Concessioni Regionali (TCR)";

PRESO ATTO del pagamento, in data 29/02/2016, della tassa di concessione regionale per il rilascio del presente provvedimento regionale per un importo di € 708,07;

CONSIDERATO che le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di confermare l'autorizzazione all'esercizio per il Presidio Residenziale Psichiatrico denominato "Villa Letizia", con sede operativa nel Comune di Roma, Via Sesto Celere 16-18-20, gestito dalla Società "Villa Letizia S.r.l." (P. IVA 08368681006), con sede legale nel Comune di Roma, Viale Europa, n. 140, di cui è Legale Rappresentante il Dott. Adolfo Petiziol, nato a Latisana (UD) il 17/06/1930, relativamente all'attività di:

STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA SOCIO RIABILITATIVA

- Assistenza Psichiatrica in S.R.S.R. H12 **5 posti;**

STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA TERAPEUTICO RIABILITATIVA

- Assistenza Psichiatrica in S.R.T.R. (trattamenti comunitari estensivi) **20 posti;**

2. di rilasciare l'accreditamento istituzionale ex art. 8 quater, comma 7 del D.Lgs. 502/02 e s.m.i., ai soli fini e per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati raggiunti, in favore della Società "Villa Letizia S.r.l." (P. IVA 08368681006), con sede legale nel Comune di Roma, Viale Europa, n. 140, di cui è Legale Rappresentante il Dott. Adolfo Petiziol, nato a Latisana (UD) il 17/06/1930, gestore del Presidio Residenziale Psichiatrico denominato "Villa Letizia", con sede operativa nel Comune di Roma, Via Sesto Celere 16-18-20, per la seguente attività sanitaria:

STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA SOCIO RIABILITATIVA

- Assistenza Psichiatrica in S.R.S.R. H12 **5 posti;**

STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA TERAPEUTICO RIABILITATIVA

- Assistenza Psichiatrica in S.R.T.R. (trattamenti comunitari estensivi) **20 posti;**

3. di prendere atto che il Medico Responsabile della Struttura Residenziale Psichiatrica Socio Riabilitativa a media intensità assistenziale è la Dott.ssa Maria Cristina Gori, nata a Roma il 16/01/1966, laureata in Medicina e Chirurgia, specializzata in Neurologia, iscritta all'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma al n. 45751;

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

4. di prendere atto che il Medico Responsabile della Struttura Residenziale Psichiatrica Terapeutico-Riabilitativa di Livello Assistenziale Estensivo è la Dott.ssa Sara Fraietta, nata a Roma il 16/05/1982, laureata in Medicina e Chirurgia, specializzata in Psichiatria, iscritta all'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma al n. 57073;
5. di notificare il presente Decreto a mezzo PEC all'indirizzo: villaletizia@pec.it al legale rappresentante della Società "Villa Letizia S.r.l." (P. IVA 08368681006), con sede legale nel Comune di Roma, Viale Europa, n. 140; alla ASL Roma 3 (ex ASL RM D), all'indirizzo: protocollo@pec.aslromad.it; al Comune di Roma Municipio 9 (ex Mun. XII), all'indirizzo: protocollo.mun12@pec.comune.roma.it, nonché tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti - Sanità";
6. di dare mandato, trascorsi sei mesi dal rilascio del presente provvedimento, ed entro i successivi 90 giorni, all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, di effettuare la verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume di attività svolte e della qualità dei risultati. L'eventuale verifica negativa comporterà la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso.
7. di individuare nell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e ss.mm.ii., alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto;
8. di richiamare l'obbligo di effettuare le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della struttura del titolare della gestione, del direttore sanitario, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 e relativamente all'accreditamento è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III della L.R. n. 4/2003.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli "Accordi contrattuali" di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92.

Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

